

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

CIRCOLARE 27/10/2002 – DOMICILIO PROFESSIONALE

Il Consiglio Nazionale Forense

- rilevato che l'art. 16 legge 21 dicembre 1999, n.526 dispone che *‘Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea , ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza’*;
- rilevato che l'ordinamento della professione di avvocato (R.D.L. 27 novembre 1933, n.1538) impone la residenza come requisito soggettivo necessario ai fini dell'iscrizione all'albo, e, più generale, costruisce intorno al requisito della residenza, anagraficamente verificabile, il rapporto giuridico tra l'iscritto e il Consiglio dell'ordine di appartenenza, anche con riferimento ai doveri di vigilanza e di controllo disciplinare, in funzione della protezione degli interessi pubblici la cui cura è devoluta all'ordine degli avvocati;
- rilevato che l'equiparazione in parola provoca difficoltà pratiche di rilievo in capo alle amministrazioni competenti ad applicarla, e cioè in capo ai Consigli dell'ordine degli avvocati;
- ritenuto utile al fine di superare le succitate difficoltà applicative, elaborare criteri che consentano di conciliare l'innovazione normativa con l'assetto vigente della disciplina della professione di avvocato:

approva la seguente circolare interpretativa proponendo ai Consigli dell'ordine degli avvocati di adottarla come atto interno di regolazione delle propri funzioni amministrative

1. La residenza e il domicilio professionale sono requisiti soggettivi alternativi per l'iscrizione all'albo degli avvocati, come disposto dalla legge 21 dicembre 1999 n.526 (art.16).
2. L'avvocato che intenda chiedere l'iscrizione all'albo secondo il proprio domicilio professionale, deve presentare al Consiglio dell'Ordine competente per territorio la documentazione atta a comprovare l'esistenza di tale domicilio professionale, insieme con la documentazione relativa alla propria residenza.
3. il domicilio professionale è la sede dove il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività. Qualora il professionista si avvalga, per l'esercizio della sua attività, di una pluralità di sedi, il domicilio professionale va inteso nel senso di centro principale di attività, tenuto conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato, secondo le indicazioni della Corte di giustizia europea.
4. Il Consiglio dell'Ordine che delibera l'iscrizione sulla base del domicilio ne dà informazione al Consiglio dell'Ordine della circoscrizione territoriale in cui l'iscritto risiede.

Roma, 27/10/2002